

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI STASI, DI CAPUA, DI FONZO, NARDONE, OLIVERIO,
PAOLONI, ROTUNDO, TATTARINI**

Nuove norme in materia di premio per il fermo definitivo
dell'attività di pesca

Presentata il 23 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riduzione dello sforzo di pesca, che rientra tra gli obiettivi primari della politica nazionale e comunitaria, trova nell'arresto definitivo dell'attività uno degli strumenti più efficaci.

Il ricorso a tale misura da parte degli armatori viene tuttavia disincentivato dalla normativa in vigore che considera il relativo premio reddito a tutti gli effetti

e come tale assoggettabile a normale imposizione fiscale.

Con la presente proposta di legge, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, in applicazione dei regolamenti CEE n. 2080/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993 e n. 3699/93, del Consiglio, del 21 dicembre 1993, il premio concesso a fronte dell'arresto definitivo dell'attività di pesca non concorre alla formazione del reddito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il premio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 ottobre 1994, n. 611, è concesso nelle misure stabilite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3699/93, del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni. Il relativo importo, arrotondato alle lire 5.000 inferiori, è corrisposto in lire italiane al cambio del tasso ECU contabile annualmente stabilito dai regolamenti comunitari in vigore al mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di concessione del premio.

2. Il premio di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 ottobre 1994, n. 611.